



Sentenza n. 41014/07

SENT. N° 14763/09
REP. N° 12058/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII° CIVILE

In persona del giudice monocratico, la Dott.ssa Sabrina Bocconcello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG 41014/2007 promossa con ricorso ex art 1137 c.c. notificato il 08.10.2007

Da

[redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] (C.F. [redacted])

elettivamente domiciliate in Salerno, Via Velia n.34, presso lo Studio dell' Avv.to Federico Piacanica, che le rappresenta e difende in virtù della delega in calce alla comparsa conclusionale

- **ricorrenti** -

e [redacted] ([redacted]) elettivamente domiciliato in Milano, Via F. Sforza n. 19, presso lo Studio degli Avv.ti Valentina Martino e Daniela Mugnaini, che lo rappresentano e difendono in virtù della delega in calce al ricorso

- **ricorrente** -

CONTRO

Condominio [redacted] elettivamente domiciliato in Milano, Via Larga n. 15, presso lo studio dell'Avv. Augusto Ciria, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso ex art. 1137 c.c. notificato

- **Convenuto** -

CONCLUSIONI

così come precisate dall' attore all'udienza del 26.05.2009:



Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 1137 c.c., notificato il 08.10.2007, i Sig. [REDACTED]

[REDACTED] convenivano in giudizio il Condominio [REDACTED] per vedere dichiarare in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del punto 3 della delibera assunta in data 16.05.2007 e del relativo piano di riparto delle spese straordinarie e, in via principale la nullità o l'annullamento della stessa in quanto assunti in violazione dell'art.1117 c.c.e 1135 c.c., ossia in contrasto con l'interesse condominiale.

All'udienza del 04.02.2008 si costituiva il Condominio [REDACTED] respingendo le domande attoree e chiedendo di accertare e dichiarare la validità del punto 3 della delibera del 16.05.2007e relativo piano di riparto delle spese.

Il Giudice all'udienza fissata rigettava, contrariamente all'assunto della nuova difesa delle Sig.re [REDACTED] nella memoria 29.9.2009, l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, e concedeva termini ex art 183 VI comma cpc per il deposito di memorie, rinviando la causa all'udienza-del 6.05.2008.

Parte ricorrente depositava nei termini le memorie ex art. 183 VI comma cpc n.1,2 e 3 e parte convenuta (contrariamente all'assunto della nuova difesa delle Sig.re [REDACTED] nella memoria 29.9.2009) depositava nei termini le memorie ex art. 183 VI comma cpc n.2 e 3.

Alla fissata udienza, il Giudice respingeva le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia all'udienza del 20.02.2009 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20.2.2009 le parti congiuntamente chiedevano un rinvio in pendenza di trattative. L'udienza fissata del 15.05.2009 veniva rinviata d'ufficio al 26.05.2009 per impedimento del Giudice.

All'udienza del 26.5.2008 parte ricorrente chiedeva che il giudizio venisse sospeso in attesa dell'esito del giudizio instaurato in opposizione a decreto ingiuntivo a carico del condominio e richiesto dalla [REDACTED] a saldo delle fatture emesse per i lavori straordinari di cui alla impugnata delibera, pendente davanti al Tribunale di Milano sez. VII Dott. Alcioni – RG 7018/08, stante la pregiudizialità di quel giudizio rispetto a quello per cui è causa.



il Giudice respingeva l'istanza di sospensione ex art 295 Cpc e le parti precisavano le conclusioni; la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Con comparsa conclusionale depositata in data 24.7.2009 le sig.re [redacted] si costituivano con nuovo difensore, come in epigrafe, ribadendo le conclusioni già rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che le difese dei ricorrenti tutti insistano in sede di atti conclusivi nell'istanza di remissione della causa sul ruolo affinché venga istruita con l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 184 VI n.2 del 4.4.2008.

Va dapprima rilevato, come già sostenuto da parte ricorrente nella propria memoria 4.4.2008 a pagina 2 capoverso 3 e da parte convenuta nella memoria 4.4.2008 ultimo capoverso pagina 4, il carattere documentale della impugnativa de quo: i capitoli di prova dedotti dai ricorrenti tutti nella detta memoria 4.4.2008 devono ritenersi irrilevanti al fine del decidere (cap a) o generici e contenenti valutazioni tecniche o giudizi non demandabili ai testi (capitoli b,c d ed e). La stessa difesa di parte ricorrente infatti ne aveva chiesto l'ammissione "per mero tuziorismo difensivo", con il che evidenziato il carattere subordinato dell'istanza stessa. Parte convenuta non ha dedotto mezzi istruttori in sede di memoria ex art. 183 VI n.2.

Quanto alla CTU, si evidenzia come sino all'udienza del 6.5.2008 non sia stata mai formulata da parte ricorrente nei suoi precedenti atti difensivi la relativa istanza di ammissione e si rileva comunque che la sua richiesta in sede di udienza di ammissione prove sia stata formulata in via del tutto eventuale e "se ritenuta necessaria dal Giudice". Il provvedimento del Giudice di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni ha confermato la natura documentale del giudizio ed il carattere del tutto inopportuno di una consulenza tecnica che sarebbe stata esplorativa e gravemente onerosa per le parti.

Ciò posto e rilevato che la non ammissione dei capitoli di prova ha comportato l'assorbibilità di ogni statuizione in merito alla ammissibilità del teste [redacted] indicato da parte ricorrente, (circostanza che eventualmente sarebbe stata discussa in sede di escussione dello stesso), nel merito si rileva quanto segue.



I ricorrenti lamentano l'illegittimità della delibera assembleare del 16.5.2007 ove al punto 3 l'assemblea approvava a maggioranza dei voti il consuntivo di spesa straordinaria relativa alle opere edili eseguite dall'impresa [redacted] sulle parti comuni e private ed il relativo riparto.

Assumono i ricorrenti che tale delibera è stata presa in violazione dell'interesse condominiale e quindi con eccesso di potere non solo per aver approvato un consuntivo di spesa contenente voci di spesa riportate due volte ma anche perché contenente conteggi discrepanti, errori di calcolo e voci di spesa non da riferirsi al condominio ma a porzioni private di singoli condomini. Il condominio convenuto chiede il rigetto della domanda attorea affermando la legittimità della delibera e l'impossibilità del giudice a valutare nel merito la questione deliberata poiché nella sola disponibilità dell'assemblea.

Come noto il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante. (Cass n.731\1988).

Infatti ~~X~~ secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'autorità giudiziaria può esercitare soltanto il sindacato di legittimità sulle delibere delle assemblee condominiali delle quali, quindi, non può valutare il merito essendo sfornita del potere di controllare come sia stata adoperata la discrezionalità di cui dispone l'assemblea. Tuttavia, per la Corte di Cassazione tra i vizi di legittimità rientra anche l'eccesso di potere il quale è ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere (sent. n. 1865 del 1968); ed, infatti, in tale ipotesi il giudice non deve controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata con l'impugnata delibera, ma è tenuto a stabilire soltanto se quest'ultima sia o non il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea.



Nella fattispecie in esame dalla documentazione in atti deve ritenersi l'annullabilità del punto 3 dell'ODg della delibera impugnata per eccesso di potere non a seguito di una non consentita valutazione dell'opportunità e convenienza del provvedimento adottato, ma risultandone accertata l'illegittimità per avere con esso la assemblea approvato un rendiconto non veridico con riguardo ai debiti del Condominio verso la [REDACTED] e per essersi in tal modo superati dall'assemblea i limiti della sua discrezionalità.

Nè può dubitarsi dell'esistenza del detto vizio in quanto la stessa produzione documentale di parte convenuta (che ha prodotto copia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con il quale opponeva al credito vantato dalla [REDACTED] l'eccezione di erronea attribuzioni di somme non dovute sul presupposto di una doppia attribuzione), conferma la inesatta deliberazione su somme non dovute dal condominio nonché la totale mancanza di divisione tra spese condominiali e spese da attribuire al singolo come private. X

Ciò posto e considerato, ritenuto che la delibera del 16.5.2007 è stata impugnata nei termini di cui all'art.1137c.c., il Tribunale dichiara la annullabilità della delibera stessa limitatamente al punto 3 all'ordine del giorno per eccesso di potere e del relativo piano di riparto.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano a carico del condominio convenuto ed a favore del Sig. [REDACTED] in complessivi €.4110,00, di cui Euro 1.500,00 per diritti, Euro 610,00 per spese e €.2000,00 per onorari, oltre oneri accessori; nonché a carico del condominio convenuto ed a favore delle Si.gre [REDACTED] in complessivi €.4110,00, di cui Euro 1.500,00 per diritti, Euro 610,00 per spese e €.2000,00 per onorari, oltre oneri accessori, con distrazione ex art. 93 cpc della sola somma (già compresa nel totale di €.4110,00) di €. 1000,00 oltre oneri accessori all'Avv.Placanica quale dichiaratosi antistatario, per essersi costituito solo con il deposito degli atti conclusivi.

Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:


- dichiara la annullabilità del punto 3 della delibera del 16.5.2007 così come del relativo piano di riparto delle spese.



- Rigetta ogni ulteriore domanda
- condanna il condominio convenuto al pagamento in favore del Sig. [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.4110,00, di cui Euro 1.500,00 per diritti, Euro 610,00 per spese e €.2000,00 per onorari, oltre oneri accessori.
- condanna il condominio convenuto al pagamento in favore delle Si.gre [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.4110,00, di cui Euro 1.500,00 per diritti, Euro 610,00 per spese e €.2000,00 per onorari, oltre oneri accessori, con distrazione ex art. 93 cpc della sola somma di €.1000,00 oltre oneri accessori all'Avv. Placanica quale dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Milano, 27 novembre 2009

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE x USO
UFFICIO
Milano, il 1.1 DIC. 2009



IL CANCELLIERE